

Firenze, 25 febbraio 2020

Prot. n. 2804/2.6

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 2°

- e p. c.
- Al Presidente della Giunta regionale
 - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale

Seduta 21 febbraio 2020

Proposta di legge n. 433: Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario
PARERE OBBLIGATORIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

All'unanimità	<input checked="" type="checkbox"/>
A maggioranza	<input type="checkbox"/>
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)	<input type="checkbox"/>

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Per la dirigente Dott.ssa Maria Pia Perrino
Dott. Piero Fabrizio Puggelli

Proposta di legge n. 433: Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

Proponente: Giunta regionale – Presidente Rossi, Assessore Fratoni

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 21 Febbraio 2020

Visti

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Considerato che la proposta di legge in esame :

- adegua le norme contenute nella l.r. 38/2004 in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, all'attuale ordinamento normativo nazionale e regionale, ivi compresa la normativa di Valutazione di impatto ambientale in cui si prevede l'espressione del parere delle province, territorialmente interessate, in sede di conferenza dei servizi;
- ha la finalità di rafforzare le competenze regionali per permettere un monitoraggio delle competenze gestionali, una maggiore omogeneità negli atti e la puntuale trasmissione dei dati e degli atti necessari agli uffici regionali;

Dato atto in particolare che la proposta di legge non tocca l'attuale attribuzione ai comuni delle competenze di gestione della materia e prevede:

- la realizzazione di una piattaforma denominata "Sistema informativo delle acque minerali e termali" nella quale confluiranno tutti dati inerenti la materia;
- la riscrittura parziale del procedimento per il rilascio di nuove concessioni per consentire una più facile lettura ed applicazione;
- che i comuni: vigilino sul rispetto degli obblighi previsti per i concessionari; applichino le sanzioni amministrative e trasmettano annualmente i risultati dei controlli alla Regione tramite il Sistema informativo;
- la possibilità per i comuni di ridurre il canone di concessione fino al 50% per incentivare il recupero delle bottiglie di plastica tramite apposite filiere;

Dato atto, altresì, che nel corso della seduta UPI Toscana ha presentato un contributo al dibattito sul provvedimento in esame;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di legge n. 433 "Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)" e di assumere come **raccomandazioni** il documento presentato da UPI Toscana, allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Venerdì 21 febbraio 2020

PARERE OBBLIGATORIO SU PDL N. 433
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2004, N. 38
(NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RICERCA, DELLA COLTIVAZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE
DELLE ACQUE MINERALI , DI SORGENTE E TERMALI)

Relativamente all'articolo 17 della proposta di legge recante Proposta di legge *“Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)”*, che modifica l'articolo 18 della l.r. 38/2004 avente ad oggetto *“Aree di salvaguardia”*, alla luce dell'attuazione e degli effetti della l.r. n. 22/2015 e a supporto della riorganizzazione degli uffici provinciali, si ritiene opportuno che la Regione assicuri il necessario sostegno alle Province in termini di risorse umane e finanziarie per gli adempimenti previsti nell'articolo in oggetto, analogamente agli incentivi già previsti per altri casi dalla l.r. 65/2014, con l'obiettivo di assicurare un monitoraggio dei PTC per la verifica di una effettiva e reale individuazione delle aree di salvaguardia all'interno degli stessi.

Per questo motivo si propone di aggiungere all'articolo quanto segue:

4-ter: Con deliberazione di Giunta regionale sono individuate forme di sostegno e incentivazione per favorire quanto previsto dal presente articolo.

Firenze, 21 febbraio 2020